



www.regione.umbria.it/fse

ARPAL UMBRIA – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

Agevolazioni per assunzioni donne

Caratteristiche della lavoratrice da assumere

Donne di qualsiasi età e **prive di occupazione**, regolarmente retribuita, **da almeno 24 mesi**.

Donne di qualsiasi età e **prive di occupazione**, regolarmente retribuita, **da almeno 6 mesi se residenti nelle aree svantaggiate** dell'Italia [indicate dalla Carta degli aiuti di stato a finalità regionale, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, per il periodo 2017-2020 approvata dalla commissione europea con decisione del 23/9/2016].

Donne di qualsiasi età e **prive di occupazione**, regolarmente retribuita, **da almeno 6 mesi se impiegate nelle professioni e nei settori individuati da apposito decreto** annualmente pubblicato a fine anno [ultimo decreto interministeriale valido per l'anno **2021** è il n. **234 del 16 ottobre 2020**] Si tratta di settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la media della disparità uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato.

Donne di 50 anni di età e disoccupate **da almeno 12 mesi**.

Requisito della disoccupazione

Per fruire dello sgravi, il requisito disoccupazione prescinde dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l'Impiego territorialmente competente. La circolare n. 34 del 29/7/2013 della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e il messaggio INPS n. 12212 del 29/7/13 hanno specificato che deve trattarsi di donne che nel periodo antecedente l'assunzione non hanno svolto un'attività di lavoro subordinato per almeno sei mesi o un'attività di lavoro parasubordinato dalle quali sia derivato un reddito non superiore al minimo annuale escluso da imposizione fiscale e pari a euro 8.000, o ancora un'attività di lavoro autonomo da cui sia derivato un reddito superiore a euro 4.800 ovvero a 8.000 euro in presenza di contemporaneità di prestazioni.

Il requisito di soggetto svantaggiato è stato chiarito nel D.M. del 17 ottobre 2017.

Per le assunzioni riferite al biennio 2021-2022 la Circolare Inps n. 32 del 22/02/2021 ha fornito in ultimo chiarimenti sui beneficiari dell'agevolazione e sui rapporti di lavoro incentivati.

Tipologia di datore di lavoro e rapporto di lavoro

Imprese e datori di lavoro privati, delle cooperative, delle aziende private con partecipazione pubblica con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni e dei datori di lavoro domestico.

Assunzioni con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, determinato, anche in caso di part-time e per l'assunzione a scopo di somministrazione.

L'incentivo non spetta nel caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente, ripartito e accessorio.

Sgravio contributivo

Riduzione del 100% dei contributi INPS ed INAIL a carico dei datori di lavoro:

- per un periodo massimo di 12 mesi per l'assunzione con contratto a tempo determinato e in somministrazione
- per un periodo massimo di 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato.

L'erogazione dell'incentivo economico viene prolungata a 18 mesi anche nel caso di trasformazione di un impiego a termine in indeterminato che deve avvenire entro la scadenza del beneficio (entro i primi dodici mesi).

Nel caso di proroga di un contratto a termine lo sgravio si estende fino al limite complessivo di dodici mesi.

In merito alla determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Nel contratto di somministrazione i benefici relativi all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore.

Incentivo economico

Non previsto

Come si richiede lo sgravio contributivo

Per l'INPS

I datori di lavoro interessati a fruire dell'incentivo, devono presentare all'Inps il modulo di domanda on-line "92-2012" disponibile all'interno della funzione "Cassetto previdenziale aziende" del sito [inps www.inps.it](http://www.inps.it)

La richiesta va trasmessa per via telematica prima dell'invio della denuncia contributiva.

Una volta trasmessa la domanda, l'INPS procede ad effettuare i dovuti controlli e verifiche circa il possesso dei requisiti e delle condizioni per fruire dello sgravio contributivo, dopo i quali l'INPS esprime il consenso o il rifiuto alla fruizione del bonus.

Nel caso positivo, l'INPS assegna il codice di autorizzazione "2H" e il datore di lavoro, nel flusso UNIMENS, indica la presenza di assunzioni delle lavoratrici.

Per l'INAIL

I datori di lavoro devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (N,O,P,Q a seconda si tratti di assunzione a termine, trasformazione, proroga o assunzione a tempo indeterminato).

Obbligo per il datore di lavoro

Rispetto dei principi generali art. 31 D.Lgs.150/2015

Regolarità art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006

Incremento occupazionale netto / ULA (Unità Lavorative per anno), come disciplinato dell'art. 40 del Reg. Comunitario n. 800/2008 e della Circolare INPS n. 111/2013 ed interpello del Ministero del Lavoro n. 34/2014.

Conformità agli aiuti di stato

Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari.

Normativa di riferimento

- Articolo 4, commi da 8 a 11, Legge n. 92 del 28 giugno 2012 [Legge Fornero]
- Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178)
- Messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013
- Circolare INPS n. 111/2013
- Circolare Inps n. 32 del 22/02/2021
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali D.M. 17/10/2017
- Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013
- Nota Ministero del Lavoro Prot. 40/26120 del 25.07.2013
- Nota INAIL 1147/2014
- Circolare INAIL n. 28/2014
- Messaggio INPS 6319/2014 [rispristino incentivi]
- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 [art. 2, punto 4, lett. F) definizione lavoratori svantaggiati]
- Decisione Commissione Europea del 23/9/2016 [aree svantaggiate]
- Decreto interministeriale n. 234 del 16 ottobre 2020 [settori svantaggiati]
- Art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006
- Art. 31 del D.Lgs. n. 151/2015

Informazioni e contatti

ARPAL - Offerta Politiche e Servizi territoriali Terni

Sezione Centro per l'Impiego di Terni. Coordinamento territoriale Servizi dei CPI

Consulenza alle imprese - Via Annio Floriano, 16 - 05100 Terni (TR)

Dott. Fabio Narciso Tel. 075.911 6602 e-mail: fnarciso@regione.umbria.it

Dott.ssa Silvia Menicocci Tel. 075.9116615 e-mail: smenicocci@regione.umbria.it

ARPAL - Offerta Politiche e Servizi territoriali Perugia

Sezione Centro per l'Impiego di Terni. Coordinamento territoriale Servizi dei CPI

Consulenza alle imprese - Via Palermo 106 - 06124 Perugia (PG)

Dott. Elio Biccini Tel. 075.911 6120 e-mail: ebiccini@regione.umbria.it

Dott.ssa Marta Bertoldi Tel. 075.911 6122 e-mail: mbertoldi@regione.umbria.it